

Studio De Marco – Canu – Zanon – Gregoris

Consulenti del Lavoro in Udine

CONSULENTI DEL LAVORO:

Rag. Gioacchino De Marco
Dott. Riccardo Canu
Dott. Elena Zanon
P.az Roberta Gregoris

Via Zanon 16/6
33100 Udine
tel.0432/502540
fax.0432504902
info@studiodemarco.it
<http://www.studiodemarco.it/>

Udine, 12/06/2015

Oggetto: La dichiarazione dei redditi dei collaboratori domestici

Circolare numero: 020/2015

I datori di lavoro privato che occupano personale domestico (colf-badanti-giardinieri-custodi, ecc.) non sono sostituiti di imposta per cui, quando erogano lo stipendio, non devono effettuare le trattative IRPEF (comprese le addizionali) sulla busta paga per poi versarle al Fisco.

Il collaboratore domestico è tenuto autonomamente a dichiarare (con il mod.730) i redditi di lavoro percepiti e a versare le imposte risultanti dalla dichiarazione con il mod. F24. Anche il collaboratore domestico straniero ha i medesimi obblighi ed è tenuto a dichiarare i propri redditi e versare le imposte in Italia. Eventualmente, in base alle convenzioni internazionali, il collaboratore tenuto a versare le imposte anche nel Paese di provenienza, potrà detrarre dalle imposte lì dovute quanto già versato in Italia. La dichiarazione dei redditi può essere predisposta fruendo dell'assistenza di un professionista o di un Centro di Assistenza Fiscale (CAF).

Si ricorda che, in generale, l'obbligo di dichiarare i propri redditi in Italia sorge al superamento di € 8.000,00 di reddito annuo, al di sotto di tale soglia infatti, per effetto delle detrazioni d'imposta sul reddito di lavoro dipendente, non vi sono imposte da pagare.

I contributi INPS versati dal datore di lavoro per il proprio collaboratore domestico sono deducibili nel limite massimo di 1.549,37€ all'anno e ciò anche nell'ipotesi di contributi pagati con modalità voucher. A partire dal 2015 tali contributi sono inseriti in via automatica nel mod.730 "precompilato" in quanto l'Agenzia delle Entrate attinge tali informazioni dalla banca dati messa a disposizione dall'INPS.

Si osserva inoltre che dal confronto tra le banche dati dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate, è possibile far emergere tutti i contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi (sia italiani che stranieri).

A partire dai compensi percepiti nel 2014 anche il lavoratore domestico può usufruire del Bonus di 80,00€ mensili introdotto dal D.L. n.66/2014. Per fruire di tale agevolazione il lavoratore dovrà aver dichiarato per il 2014, un reddito di lavoro dipendente non inferiore a 8.000,00€ e non superiore a 26.000,00€. Il bonus compete a condizione che il lavoratore sia tenuto a versare un'imposta IRPEF motivo per cui il Bonus non compete per redditi sotto gli 8.000,00 €.

Con il "730/2015 senza sostituto" (che da quest'anno, per i domestici, sostituisce il mod..Unico) è data facoltà al lavoratore domestico di compensare le imposte dallo stesso dovute – come risultanti dal 730 – con il Bonus di 80,00€ mensili; qualora dalla compensazione dovesse risultare un credito a favore del lavoratore, questi, con il mod.730, potrà fare richiesta di rimborso diretto all'Agenzia delle Entrate.

Si ricorda ancora che i datori di lavoro non autosufficienti e con reddito sino a 40.000,00€ annui possono operare una detrazione parziale del costo del lavoro domestico nella misura del 19% calcolato su un massimale di 2.100,00€ corrispondenti a 399,00€ di minor imposta.